

# COMUNE DI POMARETTO

Verbale del 23.07.2023

**Oggetto: Parere su Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e Assestamento generale / VARIAZIONE**

## PREMESSA

In data 30.12.2022 con relativa delibera il Consiglio Comunale n. 33 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025. Unitamente all'approvazione del bilancio, il Consiglio Comunale ha proceduto ad approvare il modello del pareggio finanziario di bilancio come da D.M. 30 marzo 2016.

Considerato che in data 23.06.2023 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la conseguente presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile calendarizzata per il giorno 27.06.2023, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di*

*amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Osservato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

#### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha valutato con i Responsabili dei vari Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Il Responsabile del Servizio finanziario dichiara che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio o situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Che dai bilanci approvati e presentati dagli organismi partecipati NON emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In riferimento alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Il Revisore Unico prende atto che il Responsabile del Servizio ha segnalato la necessità di procedere a variazioni di bilancio pertanto risulta necessario l'assestamento generale - variazione di bilancio.

Tutto ciò premesso si procede a considerare la proposta di variazione che può essere, nel suo complesso, così rappresentata in sintesi:

Entrate come da prospetto allegato alle variazioni del Consiglio Comunale previsto per la data del 27.06.2023 - Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC n° 3 del 27/06/2023 - D. Lgs. 118/2011 per complessivi euro: 167.549,68.

Spese come da prospetto allegato alle variazioni del Consiglio Comunale previsto per la data del 27.06.2023 - Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale CC n° 3 del 27/06/2023 - D. Lgs. 118/2011 per complessivi euro: 167.549,68.

Considerate le variazioni presentate e dato atto del permanere degli equilibri così come evidenziato in tutta la documentazione di supporto fornita dall'Ente al Revisore.

## CONCLUSIONE

Tutto conto di quanto si qui esposto, visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, *in primis* in conto competenza ed *in secundis* in conto residui ed a tale riguardo esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Pomaretto, 23.06.2023

Il Revisore dei Conti

